

Quesiti posti nel corso dell'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 14 febbraio 2017 su *"Effetti della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici e regolazione dei sistemi di smart metering di seconda generazione in bassa tensione, ai sensi degli artt. 9 e 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102."*

Con riferimento alla riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici, fornire ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di eventuali elettrodomestici non efficienti (boiler elettrico).

La diffusione dei boiler elettrici - avvenuta nel corso dei decenni in cui era pienamente vigente la struttura progressiva delle tariffe elettriche, peraltro fortemente penalizzante per i costi di utilizzo di questi apparecchi - è stimabile in circa 6-7 milioni di pezzi installati nelle case italiane, pur non esistendo statistiche ufficiali in merito.

E' dunque evidente come il segnale economico derivante dalla struttura progressiva della tariffa non sia risultato affatto efficace nel contrastare la diffusione di apparecchi molto più semplici ed economici da installare rispetto agli scaldacqua a gas. A tale scopo, saranno più efficaci i meccanismi di etichettatura energetica che dallo scorso settembre sono divenuti obbligatori in tutta Europa anche per questo tipo di apparecchiature.

La sperimentazione tariffaria promossa dall'Autorità tra il 2014 e il 2016 pare suggerire come l'eliminazione della struttura progressiva possa indurre importanti passi avanti sulla strada dell'efficienza. Nel corso dei 30 mesi di sperimentazione sono state più di 10.000 le famiglie italiane che hanno aderito (circa 11 nuove famiglie ogni giorno), utilizzando le pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione di residenza e richiedendo di conseguenza l'applicazione di una tariffa elettrica non progressiva.

Le prime analisi dei dati relativi a queste 10.000 famiglie inducono a ritenere che l'intervento tariffario (che riduce i costi operativi di utilizzo della pompa di calore) sia risultato più efficace degli incentivi in conto capitale (detrazioni fiscali e cd. conto termico) nel promuovere questa tecnologia.

Si rileva, infatti, come, pur a fronte di requisiti più stringenti e di una maggiore complessità della procedura di adesione, più del 60% di tali impianti risulti essere stato installato nel triennio 2014-2016, mentre solo il 30% ha goduto delle detrazioni fiscali del 55-65% o del cd. conto termico.

Infine, una eventuale differenziazione della tariffa sulla base degli apparecchi presenti nella casa non risponderebbe al principio sancito dalla legge di aderenza dei prezzi ai costi del servizio, dal momento che i costi del servizio di distribuzione non dipendono dalle apparecchiature installate.

E' prevista un'analisi costi/benefici per i misuratori 2G ?

Come già detto nel corso dell'audizione, l'analisi costi/benefici per i misuratori 2G è prevista nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per il "percorso abbreviato" (*fast track*), di cui all'articolo 10 della delibera 646/2016. Tali condizioni impongono che il costo unitario di un sistema di *smart metering* 2G non debba essere superiore al costo che si sarebbe sostenuto nel caso di installazione di contatori 1G, secondo lo stesso profilo di sostituzione previsto nel piano presentato dall'impresa distributrice, tenendo conto del diverso grado di affidabilità.

L'Autorità ha indicato dettagliatamente i benefici previsti dai sistemi di *smart metering* 2G nel documento per la consultazione 468/2016 (di seguito allegato – All. 1), ivi inclusa la metodologia di quantificazione eventualmente da applicarsi.

Perché l'Italia non ha fornito i benefici derivanti dai risparmi di consumo per l'installazione dei misuratori di prima generazione, come indicato nella comunicazione della Commissione europea n. 356/2014?

L'analisi costi/benefici del sistema di *smart metering* di prima generazione di Enel in Italia è riportata nel documento SWD(2014) 188, che è allegato alla Comunicazione COM(2014) 356 final (SWD è l'acronimo per *Staff Working Document*; il documento SWD(2014) 188 è pubblico e viene qui allegato per comodità- All. 2).

Come si evince dalla scheda dedicata al caso italiano (pagg. 61 e seguenti), l'analisi costi/benefici relativa alla prima generazione è stata condotta con riferimento ai costi/benefici per l'impresa distributrice ed è ampiamente positiva (oltre 6 miliardi di benefici stimati, a fronte di 3,4 miliardi di costi. I dati sono stati forniti da Enel distribuzione ed elaborati dalla Commissione UE). Poiché il servizio di misura è soggetto alla regolazione, i

benefici netti dell'impresa distributrice sono stati progressivamente trasferiti dal Regolatore al consumatore, attraverso riduzioni della tariffa di misura, come evidenziato dalle slides fornite dall'Autorità alla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, in occasione dell'audizione.

In relazione ai potenziali benefici di risparmio energetico, occorre considerare che inizialmente il contatore di prima generazione non disponeva di un canale informativo specificatamente dedicato al consumatore, previsto, invece, per il misuratore 2G, e, pertanto, i benefici di risparmio per il consumatore non potevano essere considerati nell'analisi iniziale.

Si fa presente che l'interfaccia (c.d. dispositivo SmartInfo) è stata sviluppata solo in un secondo momento e testata nei progetti pilota promossi dall'Autorità con risultati incoraggianti, dell'ordine del 3% di risparmio di energia rispetto al gruppo campione. Tali risultati sono stati descritti nel documento per la consultazione dell'Autorità 232/2014, che si allega – All. 3 (pagg. 20 e segg.).

Infine, si rileva che un beneficio strettamente collegato all'introduzione dello *smart metering* e avvertito dai clienti in relazione ai propri consumi è quello derivante dall'introduzione delle fasce biorarie per i clienti domestici. Secondo uno studio di RSE, i benefici di spostamento dei consumi dalla fascia a maggior costo a quella a minor costo hanno riguardato, solo nel primo anno successivo all'introduzione delle tariffe biorarie, circa l'1% dei consumi.

Perché sostituire i misuratori al termine della vita utile e non fare la prevista verifica metrologica?

La verifica metrologica dei misuratori in campo ha costi superiori rispetto alla loro sostituzione.

Per questo motivo, la sostituzione al termine della vita tecnica non rappresenta solo la via meno costosa per adempiere all'obbligo previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 60/2016 solo per i misuratori installati a partire dal 2008, ma anche una decisione di "buona tecnica", in considerazione del fatto che alcune componenti del misuratore sono state progettate per non degradarsi nei successivi 15 anni di vita in campo, e il loro eventuale deterioramento oltre tale termine potrebbe determinare una violazione delle norme metrologiche (come la perdita di luminosità del display o lo scaricarsi della batteria tampone che assicura la continuità dell'orologio presente a bordo del misuratore).

Da ultimo, la sostituzione dei misuratori installati negli anni 2001-2006 permette di installare misuratori non certificati MID con misuratori dotati di tale certificazione.

Esiste un vuoto normativo sulla certificazione dell'intera catena di misura. Non è importante la certificazione del solo meter, ma occorre anche la certificazione di tutta il sistema tecnologico su cui viaggiano i dati di misura. Come ha affrontato questo problema l'Autorità?

La normativa di riferimento della metrologia legale è contenuta nel decreto legislativo n. 84/2016, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2004/22/CE (cd. Direttiva MID, *Measurement Instruments Directive*), che si applica ai contatori di energia elettrica attiva. I misuratori di seconda generazione sono certificati MID.

E' da segnalare che la Corte di Giustizia europea si è pronunciata recentemente su un caso relativo a una controversia tra l'Ufficio metrologico lituano e un'azienda di servizi di teleriscaldamento, relativo alla presunta necessità di certificare metrologicamente non solo il contatore (di acqua calda) ma anche i dispositivi di telelettura (causa C-423/13, sentenza del 10 settembre 2014¹). La Corte di giustizia europea ha osservato che la funzione di un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica) "è limitata alla trasmissione di dati a distanza previamente misurati dal contatore dell'acqua calda. Non avendo un dispositivo siffatto «funzioni di misura» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/22, esso non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima". Ne deriva, non essendo il dispositivo di trasmissione remota di dati un sistema di misurazione, che lo stesso non è soggetto alla normativa MID sui controlli metrologici e non deve essere sottoposto a verifica metrologica per essere messo in servizio.

Diverso è il concetto di "catena di misura", di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 22 settembre 2008, recante "Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,

¹ Disponibile su sito internet della Corte di giustizia europea:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130de972d44f6473547c3915ad446d42c8400.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxaSe0?text=&docid=157488&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=105408>

attuativo della direttiva 2004/22/CE”, in base al quale la «catena di misura» si riferisce agli elementi tecnici atti a trasferire in altra forma il “misurando”, come per esempio i trasformatori di tensione e di corrente per la misurazione dell’energia elettrica in alta e media tensione, ma non si riferisce ai dispositivi di trasmissione, i quali, infatti, non sono richiamati negli esempi riportati dalla circolare.²

Quanto agli obblighi dell’impresa distributrice in termini di terzietà e non discriminazione rispetto ai soggetti esercenti l’attività di vendita (che sono controparte dei clienti nei rapporti commerciali), questi sono stati fissati dalla normativa vigente in termini di *privacy* e del Testo Integrato dell’*unbundling* funzionale (TIUF) approvato da ultimo con la delibera dell’Autorità 296/2015.

Disponibilità dei dati per i consumatori dai misuratori 2G

Con il Documento per la consultazione 186/2015 “*Energy footprint*”, messa a disposizione dei dati di consumo storici di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione”, nell’ambito del procedimento avviato con la delibera 412/2014/R/efr per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2014 in materia di efficienza energetica, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sulla possibilità di rilasciare al cliente finale i dati che gli consentano di delineare la propria “*energy footprint*” (impronta energetica).

In tale ambito, l’Autorità ha prospettato alcune soluzioni implementative da rendere operative nel breve termine, al fine di estendere la già vigente regolazione per la messa a disposizione dei dati storici, tenendo conto della tecnologia esistente presso le imprese distributrici, nonché dei suoi limiti. Fra le soluzioni, anche la messa a disposizione dei dati storici relativi alla potenza prelevata, finalizzata a permettere l’individuazione del livello di impegno contrattuale di potenza (e quindi, di spesa) più adeguato alle necessità di ciascun cliente, nonché delle informazioni necessarie per consentire al cliente di scegliere tra le possibili offerte sul mercato, garantendogli un certo grado di flessibilità nell’uso dell’elettricità dal lato della domanda (“*demand response*”).

In tale ambito rientra anche la previsione adottata con la delibera 610/2015/R/com, che statuisce che gli elementi minimi della bolletta sintetica comprendano, per i clienti domestici, fra l’altro, per ciascun mese, la potenza massima prelevata; nonché che sia messo a disposizione dei clienti finali, almeno una volta all’anno, il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi.

Attualmente è in atto anche la fase istruttoria finalizzata ad estendere tale previsione anche alla clientela alimentata in bassa tensione non domestica (cd. altri usi-BT).

Al contempo, l’Autorità ha avviato la consultazione per i sistemi di *smart metering* di seconda generazione (documento per la consultazione 416/2015), esprimendo il proprio orientamento su tale nuova tecnologia quale risposta risolutiva alla richiesta della Commissione di rendere facilmente accessibile al cliente finale le informazioni relative ai propri consumi storici.

La delibera 87/2016/R/eel ha, infine, previsto i requisiti funzionali e prestazionali che possono costituire l’“architrave” della prossima evoluzione regolatoria, che definirà l’assetto delle responsabilità e delle prestazioni finalizzate alla realizzazione concreta dell’accessibilità dei dati al cliente finale, per un consumo consapevole.

² “«Catena di misura»: Successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall’inizio alla fine. Esempi: l’insieme dei dispositivi formati da elementi sensibili al misurando (sensori, trasduttori, etc.), elementi trasformatori/ripetitori del segnale (amplificato o non, di tipo meccanico, elettrico o ottico, i convertitori A/D etc.), elementi indicatori (forniscono il valore numerico della misura secondo la sua unità). I segnali e i dispositivi indicatori possono essere analogici o digitali.” (Circolare MiSE 22 settembre 2008, parte B)